

ASSICURAZIONE RC AUTO – VEICOLI D'EPOCA

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia InMovimento Veicoli d'epoca**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia InMovimento Veicoli d'epoca" offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli d'epoca e dei veicoli storici (di categoria autoveicoli, motocarri, autocarri di peso fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori ed altri veicoli dotati di particolari caratteristiche), per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a scelta del Contraente, laddove ne ricorrano i presupposti. L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria "Franchigia fissa ed assoluta" di € 50 (cinquanta) per ogni sinistro, che il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia in caso di sinistro con responsabilità a proprio carico.



Che cosa è assicurato?

Puoi scegliere, in base alle sue esigenze assicurative:

- ✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aeroportuali. La garanzia è estesa al "**Ricorso terzi da incendio**": la Compagnia ti tiene indenne fino alla concorrenza di 150.000,00 euro per ogni sinistro, per le somme che sei tenuto a pagare per danni materiali cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato, nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, non conseguenti alla circolazione del veicolo e per cui non operi la garanzia obbligatoria.
- ✓ **Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche la garanzia aggiuntiva "Rinuncia della Compagnia al diritto di rivalsa"** per mitigare la facoltà di rivalsa prevista in capo alla C per le somme pagate a terzi per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale.
- ✓ **Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Se il sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza e se il veicolo ha subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Compagnia ti offre un mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso fino al più vicino punto di assistenza fino ad un massimo di 260 euro di intervento (l'eccedenza resta a tuo carico). Se, inoltre, in conseguenza di un sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata di una notte, la Compagnia provvede a ricercare e pagare direttamente un albergo fino ad un massimo di 155 euro (in alternativa all'albergo, la Compagnia può metterti in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di residenza mettendoti a disposizione un biglietto aereo fino a 155 euro). Inoltre, la Compagnia ti garantisce il rimpatrio del veicolo a mezzo pianale qualora il guasto comporti più di 5 giorni per la riparazione.



Che cosa non è assicurato?

- * **Responsabilità Civile.** Non sono assicurabili:
 - veicoli non rientranti nella definizione di veicoli d'epoca, come definiti dall'art. 60, commi 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada;
 - veicoli aventi data di costruzione o di prima immatricolazione inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione;
 - le autoveicoli aventi cilindrata inferiore a 1.000 cm³, non dotate di alcuna Certificazione;
 - motocarri, autocarri aventi peso superiore a 3,5 t e ciclomotori con polizze che assicurano un solo veicolo storico;
 - Conducenti (identificati in polizza) di età inferiore a 21 anni;
 - veicoli per cui è previsto l'utilizzo professionale, cioè finalizzato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia sistematico che occasionale;
 - autoveicoli per le quali il Contraente non possa attestare la proprietà, in capo a sé o ad un componente convivente del suo nucleo familiare, di altra autoveicolo avente anzianità dalla prima immatricolazione non superiore a 20 anni oppure il possesso quale locatario in caso di leasing o reale utilizzatore;
 - Contraenti non in possesso di tessera di iscrizione, in corso di validità, ad un Club di collezionisti di veicoli storici;
 - veicoli immatricolati all'estero e/o più di 99 veicoli per polizza. Inoltre, al fine dell'assunzione del contratto, non sono considerate validi i registri "Storico Lancia", "Italiano FIAT", "Italiano Alfa Romeo", altri registri di marca o di modello gestiti da Club o Associazioni di collezionisti di veicoli storici.
- * **Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** Non sono fornite più di tre prestazioni per tipologia e per Assicurato entro ciascun anno assicurativo. Il diritto alle assistenze decade se l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive nel termine di 2 anni dalla data del sinistro che ha dato origine alla prestazione.
- * **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.** La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.
- * **Infortuni Conducente.** L'assicurazione non è operante se il conducente è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti o se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza. L'assicurazione non opera per le persone che usino il veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente. Non sono assicurabili le persone che, alla stipula del contratto, sono affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol-stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e da sieropositività HIV.



Che cosa è assicurato?

✓ Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.

La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:

- gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG.

✓ Infortuni Conducente. L'assicurazione vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i soli conducenti autorizzati dei veicoli indicati nell'elenco dei veicoli assicurati in polizza quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli, merci o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti a mezzo assicurato durante il viaggio.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Responsabilità Civile. L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate; per danni di qualsiasi natura del conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

! Helvetia Assistance, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove o allenamenti (ad esclusione delle gare di regolarità del Campionato Italiano Grandi Eventi/ACI-SPORT), dolo dell'assicurato, uso improprio cui sottoponi il veicolo; malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall'uso di alcool o stupefacenti. abuso di farmaci, alcolici o stupefacenti e allucinogeni, fenomeni atmosferici, guerre o rivoluzioni.

! Tutela legale della circolazione fornita da ARAG SE. La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.

! Infortuni conducente. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie o derivanti da atti di guerra e sommosse.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
- ✓ L'assicurazione è operante per la circolazione sul territorio anche degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (**Carta Verde**), le cui sigle non siano barrate, rilasciato dalla Compagnia in formato cartaceo stampato a colori (NB: non è infatti ammesso il formato digitale), se sulla polizza o sull'apposita appendice è evidenziata la corrispondente estensione.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerli a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario.

Il premio di polizza può essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualità o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. È facoltà della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È tua facoltà accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione *R.C. AUTO*

Veicoli d'epoca e veicoli storici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia InMovimento Veicoli d'Epoca

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020

Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2019/presentation-fcr-2019.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La presente copertura assicurativa copre il rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli d'epoca e dei veicoli storici (di categoria autovetture, motocarri, autocarri di peso fino a 3,5 t, motocicli e ciclomotori ed altri veicoli dotati di particolari caratteristiche, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione, con esclusione dell'utilizzo professionale, cioè finalizzato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia sistematico che occasionale -l'uso occasionale del veicolo per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa non costituisce utilizzo professionale), per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie "Auto Rischi Diversi", abbinabili a scelta del Contraente.

| | |
|--|---|
| Massimali | <p>La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di € 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza prevede massimali superiori a quelli minimi, accettando di pagare un premio più alto.</p> |
| Garanzie estese | <p><u>La garanzia è estesa al "Ricorso terzi da incendio"</u>: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese (quale civilmente responsabile) per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato, nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.</p> <p><u>Estensione a "Veicoli non certificati ASI o FMI"</u>: per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano - ASI o da Federazione Motociclistica Italiana - FMI, la garanzia può essere estesa ad un terzo veicolo (diverso da motociclo e ciclomotore) non dotato di Certificazione ASI o FMI, identificato nella polizza o nella variazione, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di vetustà superiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipulazione del contratto o della successiva inclusione; • di cilindrata uguale o superiore a 1000 cm³, se autovettura. <p><u>"Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa"</u>: la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. <p>La Compagnia, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario. Inoltre, la Compagnia, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulta condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285. Infine, la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> • la patente venga successivamente rilasciata; • la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; • la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; • non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente; • con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data dell'incidente stradale. |
| Tipo di guida | <p>La polizza può essere personalizzata in base al numero dei veicoli circolanti contemporaneamente nonché al numero dei conducenti ammessi alla guida ed alla loro età anagrafica.</p> |
| <p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono previste opzioni per le quali è prevista una riduzione del premio.</p> | |

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La copertura è estesa alla garanzia di "Assistenza", che offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A. ("Europ Assistance").

Tale copertura è costituita dalle:

Prestazioni operanti solo al di fuori del comune di residenza del Contraente: tali prestazioni sono:

- soccorso stradale: se in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, Europ Assistance procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'abitazione o all'officina prescelta dall'Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 260,00 per intervento. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato e dovrà essere corrisposta contestualmente all'intervento, pena la decadenza della garanzia;
- spese d'albergo: se in conseguenza di incendio, guasto o incidente, ivi compresi quelli conseguenti a furto, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, Europ Assistance provvede a ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, comunque fino ad un massimo di € 155,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati);
- rientro dei passeggeri: in alternativa a quanto sopra, in caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, Europ Assistance può mettere in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di viaggio fino ad un massimo di € 155,00 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati);

Prestazioni operanti solo all'estero: prestazione di rimpatrio del veicolo a mezzo pianale: se in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo, nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, Europ Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, si prende a carico il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro a Europ Assistance, sono a carico della Compagnia fino alla concorrenza di € 1.550,00.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

| GARANZIA "TUTELA LEGALE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE) | |
|---|--|
| Garanzie di base | <ul style="list-style-type: none">• La garanzia "Tutela legale" offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da ARAG SE ("Arag"). La Compagnia, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C. Auto veicoli d'epoca e veicoli storici, ai trasportati per fatti e/o eventi relativi al veicolo identificato accaduti nell'ambito:<ul style="list-style-type: none">- della circolazione stradale estesa altresì alla partecipazione a gare di regolarità - in tal caso la garanzia si riferisce ai seguenti casi:<ul style="list-style-type: none">• controversie relative al risarcimento di danni extracontrattuali a persone, beni e/o cose, subiti dall'assicurato per fatto illecito di terzi;• difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;• ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata a seguito di incidente stradale;• assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo, sequestrato in seguito a incidente stradale;- di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in circolazione - in tal caso la garanzia si riferisce alla fattispecie delle controversie relative al risarcimento di danni subiti dal veicolo per fatto illecito di terzi, sempreché sia stato identificato il responsabile. <p>La garanzia viene prestata <u>fino al massimale di € 5.200,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo</u>.</p> |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>! <u>La garanzia non è operativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;• per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, sentenze, ecc.);• per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;• per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;• per fatti non accidentali connessi ad inquinamento dell'ambiente;• per le vicende connesse a tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoto, alluvione, atti di vandalismo o di terrorismo, scioperi o serrate, trasformazioni o assestamenti energetici |

| | |
|--|---|
| | <p>dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese liquidate a favore della parte civile costituita contro l'Assicurato nei procedimenti penali; • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C. Auto; • nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool, ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • nel caso di violazione delle norme di comportamento in caso di incidente; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari che rivestono la tipologia di: velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione. • Inoltre, si chiarisce che nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente. <p>! <u>Con riferimento all'assistenza legale derivante da fatti e/o eventi relativi al veicolo identificato accaduti nell'ambito di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in circolazione, si precisa che la prestazione non viene fornita per le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore.</u></p> |
|--|---|

| GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE) | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| Garanzie di base | <p>La garanzia "Infortuni del Conducente" vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i soli conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si trovano a bordo di autovetture di uso proprio, autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t, motocarri, motocicli, ciclomotori; • oppure quando salgono o scendono dai mezzi di cui sopra, caricano o scaricano bagagli e/o merci trasportate o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il viaggio. <p><u>Sono altresì compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stato di malore o incoscienza; • imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi; • asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze. <p>Di seguito, sono riportate le somme assicurate relative alla garanzia oggetto di analisi:</p> | | | |
| | Somme Assicurate | | | |
| | Garanzie | Tipologia di Veicolo | | |
| | | Autovetture ad uso proprio | Autocarri di peso non superiore a 3,5 t e Motocarri | Motocicli e Ciclomotori |
| | Morte da infortunio | € 100.000,00 | € 70.000,00 | € 30.000,00 |
| | Invalità Permanente da infortunio | € 100.000,00 | € 70.000,00 | € 30.000,00 |
| Diaria da ricovero da infortunio + Diaria da immobilizzazione | | € 26,00 € 13,00 | | |
| Spese di cura da infortunio | | € 1.000,00 | | |
| <p>L'assicurazione è prestata in due formulazioni A) e B), nel seguito illustrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formula A): con questa formulazione: <ul style="list-style-type: none"> • qualora sia assicurato un Conducente titolare e un eventuale sostituto (Forma 1+1), le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero; • qualora siano assicurati due Conducenti titolari e due eventuali sostituti (Forma 2+2), le suindicate somme assicurate per Morte e per Invalità Permanente sono da intendersi operanti al 50% per ciascun Conducente autorizzato; - Formula B) con questa formulazione: <ul style="list-style-type: none"> • le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero per ciascun Conducente autorizzato. <p>Qualora il Conducente del veicolo risultasse indennizzabile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, <u>gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 2.100.000,00.</u></p> | | | | |

| | |
|---|---|
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori garanzie. |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>! <u>Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni</u>, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili; • derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura; • operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; • delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio; • da ernie o conseguenze di sforzi in genere; • avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni; • da proprie provocazioni od azioni delittuose; • derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> ▪ atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; ▪ tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato; • derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici. <p>! <u>Con riferimento all'"invalidità permanente da infortunio"</u>, si precisa che la somma assicurata è soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale.</p> |



Che cosa NON è assicurato?


| | |
|-----------------------|---|
| Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
|-----------------------|---|



Ci sono limiti di copertura?

| | |
|--|--|
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>Rispetto alle informazioni fornite nel DIP Danni, si segnala che relativamente alla estensione di garanzia "Assistenza":</p> <p>! <u>Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti (ad esclusione delle gare di regolarità del Campionato Italiano Grandi Eventi/ACI-SPORT); • stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, • saccheggi; • atti di terrorismo o vandalismo; • scioperi; • terremoti, fenomeni atmosferici; • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. <p>Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</p> <p>Se l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</p> <p>Tutte le prestazioni elencate non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di 3 volte per tipo, entro ciascun anno di validità del servizio stesso.</p> <p>! <u>Con riferimento alla prestazione "soccorso stradale"</u>, si precisa che l'eventuale eccedenza del sopra evidenziato massimale resta a carico dell'Assicurato e dovrà essere corrisposta contestualmente all'intervento, pena la decadenza della garanzia. Inoltre, sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>! <u>Con riferimento alla prestazione “rientro dei passeggeri”</u>, si precisa che al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Compagnia al netto del massimale previsto, illustrato nella precedente sezione.</p> <p>! <u>Con riferimento alla prestazione “prestazioni operanti solo all'estero”</u>, si precisa che, se ci fosse un'eccedenza rispetto al massimale indicato nella precedente sezione a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Europ Assistance delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.</p> |
|--|--|

|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
|---|--|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro:</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Risarcimento diretto</u>: la denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo Blu (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata <u>entro tre giorni</u> da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, utilizzando il Modulo Blu sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Richiesta indirizzata alla Compagnia di controparte</u>: in caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità e termini precedentemente indicati, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile civile.</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Richiesta indirizzata alla CONSAP</u>: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).</p> |
| | <p>Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.</p> |
| | <p>Rimborso del sinistro per evitare il <i>malus</i> Non applicabile per questo tipo di tariffa.</p> |
| | <p>Gestione da parte di altre imprese:</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Per la garanzia “Assistenza”</u>, i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Per richieste di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al Numero Verde 800.01.69.10 (dall'Italia) o al numero 02-58.28.61.71 (dall'estero).</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Per la garanzia “Tutela legale”</u>, i servizi/prestazioni sono erogati da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in viale del Commercio, 59 – 37135 Verona. Per la trasmissione della denuncia di sinistro, l'Assicurato potrà telefonare al numero 045.8290411, oppure potrà inviare la denuncia al fax 045.8290557 o all'indirizzo di posta elettronica: denunce@arag.it. L'Assicurato potrà inviare la successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al fax 045.8290449.</p> |
| <p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in <u>due anni</u> dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in <u>un anno</u>. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in <u>due anni</u> dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.</p> | |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione della copertura assicurativa.</p> <p>Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile verso terzi”, si precisa che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze rese in sede di conclusione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l'esercizio della facoltà di rivalsa da parte della Compagnia per le somme che essa abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.</p> |
| <p>Obblighi dell'impresa</p> | <p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni, se completa, oppure di ulteriore documentazione, ove richiesta, la Compagnia deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per danni a veicolo o cose con modulo a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: <u>30 giorni</u>; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • per danni a veicolo o cose con modulo ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: <u>60 giorni</u>; • per lesioni: <u>90 giorni</u>. <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro <u>15 giorni</u> dal suo ricevimento. Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro <u>15 giorni</u> dalla comunicazione della mancata accettazione. Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per <u>30 giorni</u>, la somma offerta va comunque pagata entro i <u>15 giorni</u> successivi.</p> |
|--|--|



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|---|
| Premio | <p>Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario che ha in amministrazione il contratto. Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale. Il premio è comprensivo di imposte e contribuito al SSN (Sistema Sanitario Nazionale). Non è prevista la possibilità di frazionare il premio in più rate periodiche.</p> |
| Rimborso | <p>Nel caso di alienazione di tutti i veicoli assicurati (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata) senza cessione del contratto all'acquirente, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della Carta Verde. Con riferimento alla garanzia opzionale "Infortuni del conducente", viene precisato che la Compagnia rimborsa al Contraente, entro <u>45 giorni</u> dalla cessazione della stessa, la parte di premio -al netto delle imposte già pagate- relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della garanzia stessa ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il relativo premio.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|--|
| Durata | <p>Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente. Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al <u>15° giorno</u> successivo alla scadenza contrattuale. Non sono previste differenziazioni per le singole coperture.</p> |
| Sospensione | <p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p> |



Come posso disdire la polizza?

| | |
|--|---|
| Clausola di tacito rinnovo | <p>L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta. Non è previsto il tacito rinnovo anche per i rischi accessori eventualmente acquistati.</p> |
| Ripensamento dopo la stipulazione | <p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge. Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p> |
| Risoluzione | <p>Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, alienazione o furto del veicolo assicurato (assicurazione di un solo veicolo); • contemporanea cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione, alienazione o furto di tutti i veicoli assicurati (assicurazione di più veicoli). |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida e in possesso di tessera di iscrizione ad un club di collezionisti di veicoli storici e Certificazione ASI o certificazione di Rilevanza Storica e Collezionistica FMI, che desidera una copertura per i danni a terzi causati dalla circolazione dell'autovettura di interesse storico (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 12,61%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro <u>45 giorni</u> dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a <u>60 giorni</u> se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori). |
| All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione (facoltativa) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. • Conciliazione Paritetica (facoltativo): per le controversie con richieste di risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per l'attivazione, consultare il sito www.helvetia.it <p>Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia InMovimento Veicoli d'epoca
Condizioni di Assicurazione

Mod. H131 – Ed. 07/2015 (versione aggiornata a 07/2020)

INDICE

| | |
|--|----|
| DEFINIZIONI "GENERALI" | 1 |
| GLOSSARIO | 1 |
| CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE | 2 |
| Art. 0.0 - Delimitazione dell'assicurazione - Veicoli assicurabili..... | 2 |
| Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze - Aggravamento di rischio..... | 2 |
| Art. 0.2 - Assicurazioni complementari..... | 2 |
| Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia..... | 2 |
| Art. 0.4 - Forma e durata del contratto..... | 2 |
| Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto..... | 3 |
| Art. 0.6 - Variazione di rischio - Sostituzione, inclusione, esclusione dei veicoli assicurati..... | 3 |
| Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro..... | 3 |
| Art. 0.8 - Oneri a carico del Contraente..... | 3 |
| Art. 0.9 - Rinvio alle norme di legge..... | 3 |
| Art. 0.10 - Contratto concluso per conto altrui..... | 3 |
| Art. 0.11 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)..... | 3 |
| CONDIZIONI PARTICOLARI | 3 |
| Art. 0.12 - Veicoli assicurati..... | 3 |
| Art. 0.13 - Estensione a veicoli non certificati ASI o FMI..... | 4 |
| Art. 0.14 - Circolazione dei veicoli assicurati..... | 4 |
| Art. 0.15 - Conducenti autorizzati - Uso del veicolo..... | 4 |
| Art. 0.16 - Raduni e manifestazioni ufficiali..... | 4 |
| SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE | 4 |
| CONDIZIONI GENERALI | 4 |
| Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione..... | 4 |
| Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa..... | 4 |
| Art. 1.3 - Validità territoriale..... | 5 |
| Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo..... | 5 |
| Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo..... | 5 |
| Art. 1.6 - Attestazione sullo stato del rischio..... | 6 |
| Art. 1.7 - Modalità per la denuncia dei sinistri..... | 6 |
| Art. 1.8 - Gestione delle vertenze..... | 6 |
| Art. 1.9 - Furto del veicolo..... | 6 |
| CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA | 7 |
| FORMA DI TARIFFA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA" | 7 |
| SEZIONE 2 - HELVETIA ASSISTANCE | 8 |
| DEFINIZIONI "SPECIFICHE" | 8 |
| PRESTAZIONI OPERANTI SOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE | 8 |
| Art. 2.1 - Soccorso stradale..... | 8 |
| Art. 2.2 - Spese d'albergo..... | 8 |
| Art. 2.3 - Rientro dei passeggeri..... | 8 |
| PRESTAZIONI OPERANTI SOLO ALL'ESTERO | 9 |
| Art. 2.4 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale..... | 9 |
| DELIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI | 9 |
| ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA | 9 |
| SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE | 10 |
| DEFINIZIONI "SPECIFICHE" | 10 |
| CONDIZIONI GENERALI | 10 |
| Art. 3.1 - Massimale di garanzia..... | 10 |
| Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione..... | 10 |
| Art. 3.3 - Casi assicurati..... | 11 |
| Art. 3.4 - Esclusioni..... | 11 |
| Art. 3.5 - Estensione territoriale..... | 11 |
| Art. 3.6 - Decorrenza della garanzia..... | 11 |
| Art. 3.7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale..... | 11 |
| Art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa..... | 11 |
| Art. 3.9 - Gestione del caso assicurativo..... | 12 |
| Art. 3.10 - Recupero di somme..... | 12 |
| Art. 3.11 - Prescrizione..... | 12 |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| Art. 3.12 - Oneri fiscali | 12 |
| SEZIONE 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE | 13 |
| DEFINIZIONI "SPECIFICHE" | 13 |
| CONDIZIONI GENERALI | 13 |
| Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione..... | 13 |
| Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni | 14 |
| Art. 4.3 - Rinuncia della Compagnia all'azione di rivalsa..... | 14 |
| Art. 4.4 - Persone non assicurabili..... | 14 |
| Art. 4.5 - Esonero infermità mutilazioni e difetti fisici..... | 14 |
| Art. 4.6 - Veicoli e Somme assicurate | 14 |
| Art. 4.7 - Validità territoriale | 15 |
| Art. 4.8 - Criteri di indennizzabilità | 15 |
| Art. 4.9 - Caso di morte | 15 |
| Art. 4.10 - Invalidità Permanente..... | 15 |
| Art. 4.11 - Franchigia Invalidità Permanente modulata..... | 17 |
| Art. 4.12 - Diaria da ricovero da infortunio..... | 18 |
| Art. 4.13 - Rimborso spese di cura da infortunio..... | 18 |
| Art. 4.14 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro | 18 |
| Art. 4.15 - Controversie - Arbitrato irrituale..... | 18 |
| Art. 4.16 - Pagamento dell'indennizzo | 18 |
| ALLEGATO:19 | |

DEFINIZIONI "GENERALI"

| | |
|------------------------------|--|
| Assicurato | Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto. |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
| Compagnia | Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. |
| Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. |
| Cose | Gli oggetti materiali e/o animali. |
| Franchigia | La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro. |
| Furto | Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
| Incendio | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
| Incidente | Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. |
| Isvap (ora Ivass) | Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker). |
| Legge | Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Massimali di garanzia | Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Compagnia è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime. |
| Parti | Il Contraente e la Compagnia. |
| Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
| Premio | Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestata. |
| Rapina | Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. |
| Regolamento | Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni. |
| Risarcimento | La somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro. |
| Risarcimento Diretto | La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Compagnia risarcisce all'Assicurato i danni subiti. |
| Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| Scoperto | La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito. |
| Sinistro | Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Somma assicurata | La somma massima convenuta per la quale la Compagnia è obbligata a rispondere. |
| Veicoli d'epoca | I veicoli così definiti dall'art. 60, comma 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada. |
| Veicoli storici | I veicoli così definiti dall'art. 0.0 delle presenti Condizioni di Assicurazione. |
| Vendita a distanza | Il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Compagnia e del Contraente. |

GLOSSARIO

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale - SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Anno (annuo - annuale) | Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). |
| Bimestre (bimestrale) | Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. |
| Età assicurativa | L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. |
| Mese (mensile) | Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. |
| Poliennale (durata) | Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). |
| Quadrimestre (quadrimestrale) | Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. |
| Quinquennio (quinquennale) | Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). |

| | |
|--------------------------------|--|
| Semestre (semestrale) | Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. |
| Settimana (settimanale) | Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. |
| Trimestre (trimestrale) | Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. |

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 0.0 – Delimitazione dell'assicurazione – Veicoli assicurabili

La garanzia è prestata per i veicoli di tipologia: autovetture, autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, motocarri, motocicli e ciclomotori di proprietà del Contraente o del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- veicoli d'epoca, come definiti dall'art. 60, comma 2 e 3, del Nuovo Codice della Strada;
- veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano – ASI o di Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica per iscrizione al Registro Nazionale Storico della Federazione Motociclistica Italiana – FMI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione.
- veicoli (diversi da motocicli e ciclomotori) non dotati di alcuna Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano – ASI, aventi data di costruzione o di prima immatricolazione non inferiore a 30 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipula del contratto o della successiva inclusione. Sono comunque escluse le autovetture aventi cilindrata inferiore a 1.000 cm³.

Non sono sottoscrivibili contratti che assicurino un solo veicolo delle seguenti tipologie:

- motocarri;
- autocarri aventi peso a pieno carico fino a 3,5 tonnellate;
- ciclomotori.

Non sono inoltre considerate valide ai fini della presente assicurazione, le inclusioni dei veicoli nei seguenti registri:

- Storico Lancia;
- Italiano FIAT;
- Italiano Alfa Romeo;
- altri di marca e/o modello, gestiti da Club o altre Associazioni di collezionisti di veicoli storici.

Non sono inoltre assicurabili veicoli immatricolati all'estero, in quanto soggetti alle norme vigenti nel Paese d'origine.

Il limite massimo di veicoli che si possono assicurare con un unico contratto è fissato nel numero di 99.

Per la stipulazione del contratto, o per l'eventuale rinnovo come stabilito al successivo art. 0.5 – Facoltà di rinnovo del contratto, il Contraente è tenuto a presentare alla Compagnia copia di:

- tessera di iscrizione, in corso di validità, ad un Club di collezionisti di veicoli storici, regolarmente costituito;
- Certificazione ASI o Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica FMI, per ogni veicolo che ne sia dotato.

Inoltre, nel caso di contratto relativo ad autovetture, il Contraente è tenuto a sottoscrivere dichiarazione attestante la proprietà, in capo ad un componente convivente del nucleo familiare, di altra autovettura avente anzianità dalla prima immatricolazione non superiore a 20 anni oppure il possesso esclusivo e continuativo quale locatario in caso di leasing o reale utilizzatore in caso di veicolo aziendale concesso in uso al dipendente, in comodato o usufrutto, in forza di un atto trascritto sulla carta di circolazione o comunicato alla Banca Dati della M.C.T.C., comprovabile da idonea documentazione da fornire a richiesta della Compagnia.

Art. 0.1 – Dichiarazioni inesatte e reticenze – Aggravamento di rischio

Ai sensi degli artt. 1892 – 1893 – 1894 – 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Non costituisce aggravamento di rischio l'eventuale mancata revisione periodica del veicolo nelle modalità previste dal Codice della Strada.

Art. 0.2 – Assicurazioni complementari

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 0.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione previsto dalle disposizioni in vigore.

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.

Art. 0.4 – Forma e durata del contratto

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti.

La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

Art. 0.5 – Facoltà di rinnovo del contratto

Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione per ogni veicolo assicurato.

Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario per stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui il Contraente non sia interessato ad accettare la proposta della Compagnia e non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione, ai sensi del precedente art. 0.4 – Forma e durata del contratto, cessa definitivamente dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. La copertura assicurativa, prestata dalla Compagnia durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà, inoltre, dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione.

Art. 0.6 – Variazione di rischio – Sostituzione, inclusione, esclusione dei veicoli assicurati

Fermo quanto previsto dall'art. 1.4 – Trasferimento della proprietà del veicolo, qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

Se la variazione riguarda la sostituzione, o l'inclusione o l'esclusione di veicoli assicurati, ciascun veicolo deve essere identificato e devono essere precisati i movimenti e le relative date.

Art. 0.7 – Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Art. 0.8 – Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 0.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 0.10 – Contratto concluso per conto altrui

Qualora la presente Assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura devono essere assolti dall'Assicurato, a cui saranno opponibili clausole ed eccezioni di Assicurazione, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

È, inoltre, onere del Contraente trasmettere all'Assicurato/i ogni documento inerente le informazioni precontrattuali e le condizioni di Assicurazione.

Art. 0.11 – Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il Contraente può recedere dall'assicurazione **entro 14 (quattordici) giorni** dalla stipula della polizza, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della polizza, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della Compagnia all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio versato **diminuito**:

- della parte di premio utilizzata per il periodo di efficacia dell'assicurazione;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

Il Contraente NON può recedere se:

- l'assicurazione è stata vincolata;
- un sinistro è stato denunciato nel periodo di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la Compagnia ha il **diritto di recuperare** il Premio restituito al Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 0.12 – Veicoli assicurati

L'assicurazione è operante per i veicoli inizialmente riportati in polizza e per quelli inclusi successivamente, mediante specifica appendice di variazione contrattuale.

Per le successive "inclusioni" la garanzia avrà effetto, salvo diversa pattuizione, dalle ore 24 del giorno riportato sul certificato di assicurazione.

All'atto della nuova inclusione la Compagnia non effettuerà il conguaglio del premio in base alla tariffa vigente, ma il Contraente dovrà corrispondere il premio fisso forfettario stabilito.

L'assicurazione cessa per i veicoli oggetto di "esclusione", pure contrattualizzata mediante specifico atto di variazione, per i quali il Contraente è tenuto a restituire i relativi certificati di assicurazione e Carte Verdi.

Art. 0.13 – Estensione a veicoli non certificati ASI o FMI

Per contratto comprendente più veicoli, ogni due veicoli dotati di almeno una Certificazione rilasciata da Automotoclub Storico Italiano – ASI o da Federazione Motociclistica Italiana – FMI (esclusi ciclomotori), la garanzia può essere estesa ad un terzo veicolo (diverso da motociclo e ciclomotore) non dotato di Certificazione ASI o FMI, identificato nella polizza o nella variazione, purché:

- di vetustà superiore a 25 anni rispetto al primo giorno dell'anno in corso al momento della stipulazione del contratto o della successiva inclusione;
- di cilindrata uguale o superiore a 1000 cm³, se autovettura.

In mancanza dei requisiti suindicati alla scadenza annuale, per i veicoli non dotati di Certificazioni ASI o FMI ed aventi vetustà inferiore a 30 anni, la garanzia non sarà rinnovabile ai sensi dell'art. 0.5 – Facoltà di rinnovo del contratto.

Art. 0.14 – Circolazione dei veicoli assicurati

La garanzia è operante

- per un solo veicolo circolante per volta, qualora l'assicurazione sia prestata nella forma "1+1", vale a dire quando siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente "Titolare" e un eventuale "Sostituto";
- per due veicoli circolanti contemporaneamente, qualora l'assicurazione sia prestata nella forma "2+2", vale a dire quando siano identificati in polizza due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

Art. 0.15 – Conducenti autorizzati – Uso del veicolo

La garanzia è operante esclusivamente nel caso di guida dei veicoli assicurati da parte dei Conducenti identificati in polizza, di età non inferiore a 21 anni.

L'uso del veicolo prevede solamente l'utilizzo personale e ne esclude l'utilizzo professionale, cioè finalizzato allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, sia sistematico che occasionale (l'uso occasionale del veicolo per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa non costituisce utilizzo professionale). Per la verifica che l'uso del veicolo non costituisca utilizzo professionale, la Compagnia si riserva di richiedere al Contraente un'ispezione pre-assuntiva sul veicolo da assicurare.

La garanzia è estesa alla guida da parte di meccanici, elettrauto e loro addetti in occasione di riparazione, manutenzione e simili.

Art. 0.16 – Raduni e manifestazioni ufficiali

Per contratto comprendente almeno 4 veicoli è consentita la circolazione contemporanea di "Titolare/i" e "Sostituto/i" solo in occasione di partecipazione documentata a raduni e manifestazioni ufficiali, come sotto meglio regolamentato:

- fino a due veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, un Conducente "Titolare" ed un eventuale "Sostituto";
- fino a quattro veicoli circolanti qualora siano identificati in polizza, quali Conducenti autorizzati, due Conducenti "Titolari" e fino a due eventuali "Sostituti".

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali.

La Compagnia inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

La garanzia è estesa al RICORSO TERZI DA INCENDIO: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile – per i danni materiali e diretti cagionati a terzi o a cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stessi, non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.

In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, che rivestano la tipologia di: velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione, regolarità del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche (ACI-SPORT).

Sono invece compresi i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo alle gare, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare delle gare di regolarità del Campionato Italiano Grandi Eventi (ACI-SPORT).

Art. 1.2 – Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- d) per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate;

e) per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 1.3 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE), nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

L'Assicurazione è operante per la circolazione sul territorio anche degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, rilasciato dalla Compagnia per ogni veicolo assicurato.

Nel rispetto di quanto sopra, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Compagnia risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Compagnia risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a restituirla immediatamente alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 1.4 – Trasferimento della proprietà del veicolo

In presenza dei requisiti di assicurabilità necessari per la stipula della particolare polizza per veicoli d'epoca e veicoli storici:

1) Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, il trasferimento di proprietà, o la consegna del veicolo in conto vendita regolarmente documentata, comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà e precisamente:

- a) nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni, la Compagnia prenderà atto della variazione rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti. La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi;
- b) nel caso di alienazione del veicolo assicurato (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata) senza cessione del contratto all'acquirente, il contratto si risolve e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e della Carta Verde;
- c) nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del veicolo e alla Compagnia, la quale, previa restituzione del certificato e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Compagnia non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di altra polizza riguardante lo stesso veicolo, la Compagnia rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nella polizza ceduta. Quest'ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

2) Nel caso di assicurazione di più veicoli, il trasferimento di proprietà o la consegna in conto vendita regolarmente documentata:

- a) di un solo veicolo, non comporta la cessione del contratto di assicurazione, che rimane valido per gli altri veicoli assicurati.
- b) di tutti i veicoli assicurati ad un solo acquirente, prevede l'applicazione di quanto stabilito al punto 1) lettere b) e c) del presente articolo.

Art. 1.5 – Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo

a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo (art. 103 del Nuovo Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ed a riconsegnare il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge convivente in regime patrimoniale di comunione dei beni, avente le caratteristiche di assicurabilità per la stipulazione della particolare polizza per veicoli d'epoca e veicoli storici, la Compagnia prende atto della variazione rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Nel caso di assicurazione di un solo veicolo, la cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione comporta la risoluzione del contratto e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta ai punti a) o b).

In caso di assicurazione di più veicoli la precedente disposizione si applica **unicamente qualora si verifichi la contemporanea cessazione del rischio per demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione di tutti i veicoli assicurati; diversamente la cessazione di rischio di uno o di alcuni veicoli non comporta la risoluzione del contratto, che rimane valido per i restanti veicoli assicurati.**

Art. 1.6 – Attestazione sullo stato del rischio

La Compagnia consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto un'attestazione sullo stato del rischio.

Inoltre, in caso di richiesta ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis della Legge, la Compagnia consegnerà per via telematica al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, entro quindici giorni dalla richiesta, e senza applicazione di costi, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

L'attestazione sullo stato del rischio contiene:

- a) la denominazione della Compagnia;
- b) il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- c) il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Proprietario ovvero altro Avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- f) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali esclusivamente i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale.
- i) Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione sullo stato del rischio ai fini del calcolo della responsabilità "cumulata" in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato, in un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità;
- j) la tipologia del danno pagato e nello specifico se si tratta di soli danni a cose, soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle Imprese di assicurazione, non corrisposti dall'Assicurato;
- l) la firma dell'assicuratore;
- m) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

L'attestazione sarà trasmessa anche nel caso di rinnovo del contratto con la Compagnia, invece non sarà rilasciata l'attestazione nel caso di:

- A) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- B) cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

Art. 1.7 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo Blu (Constatazione Amichevole di Incidente – Denuncia di Sinistro) il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). **Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'art. 149 della Legge, utilizzando il Modulo Blu sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. **Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.**

In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile civile.

A fronte di **omissione dolosa o colposa** nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché **nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi** in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 1.8 – Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 1.9 – Furto del veicolo

In caso di furto di tutti i veicoli assicurati, il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della presentazione della predetta denuncia. La Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Qualora il Contraente, in alternativa alla risoluzione del contratto, chieda che lo stesso sia reso valido per altro/i veicolo/i avente/i le caratteristiche di assicurabilità per la stipulazione della particolare polizza per veicoli d'epoca e veicoli storici, la Compagnia prende atto della variazione rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Nel caso di furto di uno o di alcuni dei veicoli assicurati, l'assicurazione ad essi relativa cessa dalle ore 24 del giorno della presentazione della denuncia di furto all'Autorità competente ed il contratto rimane valido per i restanti veicoli.

CONDIZIONI PARTICOLARI, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

N - Rinuncia della Compagnia al diritto di rivalsa per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa delle Condizioni Generali della Sezione 1 - Responsabilità Civile, relativamente al veicolo indicato in polizza:

1. La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:
 - veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il Proprietario/Locatario del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa.

La Compagnia, inoltre, per i casi sopraindicati, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Conducente, qualora si tratti di figli o di familiari conviventi maggiorenni del Proprietario/Locatario.

2. La Compagnia, inoltre, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso risulti condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Nei confronti del Conducente medesimo, anche se si trattasse del Proprietario/Locatario, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.

3. La Compagnia rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti una persona:
 - che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia in possesso della regolare patente, a condizione che: la patente venga successivamente rilasciata; la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro; la guida sia conforme alle prescrizioni del documento; non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del Conducente;
 - con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

FORMA DI TARIFFA "FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA"

La presente Assicurazione è stipulata in forma con "franchigia fissa ed assoluta" per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrando nei limiti della franchigia.

SEZIONE 2 - HELVETIA ASSISTANCE

DEFINIZIONI "SPECIFICHE"

| | |
|--------------------------------|---|
| Assicurato | Il Contraente e il Conducente autorizzato all'uso del veicolo, nonché - per le prestazioni previste agli artt. 2.2 e 2.3 - le persone trasportate a bordo del veicolo stesso. |
| Compagnia | Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. |
| Decorrenza e durata | Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa. |
| Estensione territoriale | L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri nei quali è operante la garanzia Responsabilità Civile Auto, prestata dalla Compagnia. |
| Guasto | Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. |
| Incendio | La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma. |
| Incidente | Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. |
| Infortunio | Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. |
| Malattia | Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
| Parti | Il Contraente e la Compagnia e/o Europ Assistance Italia S.p.A. |
| Prestazione | L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa. |
| Sinistro | Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, furto tentato/ parziale/ consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato. |
| Struttura Organizzativa | La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della Compagnia stessa. |
| Veicolo | Il veicolo regolarmente assicurato in polizza, con esclusione di quello avente peso a pieno carico superiore a 3,5 t o destinato ad uso speciale. |

PRESTAZIONI OPERANTI SOLO AL DI FUORI DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRAENTE

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Compagnia Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde al numero telefonico 02/58.28.61.71, come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

Art. 2.1 - Soccorso stradale

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'abitazione o all'officina prescelta dall'Assicurato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 260 per intervento**. **L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato e dovrà essere corrisposta contestualmente all'intervento, pena la decadenza della garanzia.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo.

Art. 2.2 - Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente, ivi compresi quelli conseguenti a furto, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, comunque **fino ad un massimo di € 155 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Art. 2.3 - Rientro dei passeggeri

In alternativa a quanto sopra, in caso di guasto, incidente o incendio che immobilizzi il veicolo, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa può mettere in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 155 complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Compagnia al netto del massimale previsto.

PRESTAZIONI OPERANTI SOLO ALL'ESTERO

Art. 2.4 – Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto con ritrovamento del veicolo, nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, si prende a carico il trasporto dello stesso dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Compagnia fino alla concorrenza di € 1.550.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato, la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

DELIMITAZIONI, ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti (ad esclusione delle gare di regolarità del Campionato Italiano Grandi Eventi/ACI-SPORT), stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), dolo dell'Assicurato, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative al Servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
4. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive in due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.
5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di legge.
6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
7. Tutte le prestazioni elencate non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo, entro ciascun anno di validità del servizio stesso.
8. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa di assicurazione e specificamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui si attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
9. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10

dall'estero al numero 02-58.28.61.71 di Milano

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01 di Milano oppure un telegramma o una raccomandata a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di polizza preceduto dalla sigla ELST
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.



SEZIONE 3 - TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE

La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri dell'Impresa:

ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

con sede in viale del Commercio, 59 – 37135 VERONA

Tel. 045.8290411 – Fax 045.8290557 – E-mail denunce@arag.it (per invio denuncia sinistro)

Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.



DEFINIZIONI “SPECIFICHE”

| | |
|---|---|
| Arag | ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. |
| Caso assicurativo (o sinistro o controversia) | Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l'Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali. |
| Compagnia | Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. |
| Danno extracontrattuale | Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. |
| Delitto colposo | Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo. |
| Delitto doloso | Doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. |
| Fatto illecito | Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico. |
| Insorgenza (del caso assicurativo) | Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. |
| Parti | Il Contraente e la Compagnia e/o ARAG. |
| Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. |
| Processo civile | Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale. |
| Reato | Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. |
| Responsabilità contrattuale | Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto. |
| Responsabilità extracontrattuale | Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico. |
| Sanzioni amministrative | La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali. |
| Spese di giustizia | Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle. |
| Spese per l'intervento di un legale | Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.). |
| Spese peritali | Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte). |
| Transazione | Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. |
| Tutela legale | L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 – artt. 163,164,173,174 e correlati. |
| Vertenza contrattuale | Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti. |

CONDIZIONI GENERALI

Art. 3.1 – Massimale di garanzia

Le garanzie previste vengono prestate **fino al massimale di € 5.200 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.**

Art. 3.2 – Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia, **alle condizioni della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale suindicato**, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi indicati all'art. 3.3 – Casi assicurati.

Tali oneri sono:

- gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;

d) le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa - delle presenti condizioni di polizza.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrainte.

Art. 3.3 - Casi assicurati

Le coperture assicurative vengono prestata al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C.Auto veicoli d'epoca e veicoli storici, ai trasportati per fatti e/o eventi relativi al veicolo identificato accaduti nell'ambito:

- a) **della circolazione stradale estesa altresì alla partecipazione a gare di regolarità** ed in tal caso la garanzia si riferisce ai seguenti casi:
- controversie relative al risarcimento di danni extracontrattuali a persone, beni e/o cose, subiti dall'assicurato per fatto illecito di terzi;
 - difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
 - ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata a seguito di incidente stradale;
 - ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso **purché l'Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;**
 - assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo, sequestrato in seguito a incidente stradale.
- b) **di partecipazioni a raduni, manifestazioni, ritrovi, quando il veicolo non è in circolazione** ed in tal caso la garanzia si riferisce alla fattispecie delle controversie relative al risarcimento di danni subiti dal veicolo per fatto illecito di terzi, sempreché sia stato identificato il responsabile. **Restano tuttavia escluse le controversie relative a danni subiti dal veicolo per fatto illecito la cui responsabilità ricade sul comitato organizzatore.**

Art. 3.4 - Esclusioni

La garanzia non è operativa:

- a) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) per gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, sentenze, ecc.);
- c) per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) per fatti non accidentali connessi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) per le vicende connesse a tumulti popolari, eventi bellici, rivoluzioni, terremoto, alluvione, atti di vandalismo o di terrorismo, scioperi o serrate, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g) per le spese liquidate a favore della parte civile costituita contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 c.p.p.);
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.Auto;
- i) nei confronti del conducente che guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada), ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187);
- l) nel caso di violazione delle norme di comportamento in caso di incidente (art. 189, comma 1, del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada);
- m) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari che rivestono la tipologia di: velocità, rallies, fuoristrada, accelerazione.

Art. 3.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida ed operante l'assicurazione R.C.Auto per veicoli d'epoca e veicoli storici, prestata dalla Compagnia.

Art. 3.6 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, salvo diversa indicazione.

A tali fini, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per inizio del sinistro o caso assicurativo si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l'Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 3.7 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o ad ARAG. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

In ogni caso deve fare pervenire alla Compagnia o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato in tempo utile perché possano essere attivate tutte le iniziative idonee a tutelare gli interessi dell'Assicurato stesso.

Contemporaneamente con la denuncia, contenente narrazione dettagliata del fatto, data, luogo, indicazione delle cause e delle conseguenze, generalità e indirizzo delle persone interessate e eventuali testimoni, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un unico Legale residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Compagnia e/o ARAG, quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

Art. 3.8 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato intende beneficiare della copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire delega al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 3.9 – Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 3.7 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.

La gestione delle opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada è comunque sempre di esclusiva competenza di ARAG.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale solamente se l'impugnazione presenti possibilità di successo.

Dopo la denuncia del sinistro, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di ARAG.

La nomina di un eventuale perito di parte è di esclusiva competenza di ARAG.

ARAG, così come la Compagnia, non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 3.10 – Recupero di somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale e/o stragiudiziale concordate transattivamente sono riconosciute ad ARAG che le ha sostenute o anticipate.

Art. 3.11 – Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27 ottobre 2008.

Art. 3.12 – Oneri fiscali

Le spese di bollo, tasse, imposte e contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

SEZIONE 4 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

DEFINIZIONI "SPECIFICHE"

| | |
|--|--|
| Abuso di alcolici | Assunzione di alcol tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative. |
| Abuso di psicofarmaci | Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco. |
| Alcolismo | Malattia cronica caratterizzata da alterazione comportamentali fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol. |
| Ambulatorio | Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale. |
| Apparecchi gessati | Mezzi di contenzione fissi, costituiti da fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque immobilizzanti, anche esterni (fissatori esterni), applicati in istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso istituto di cura. Sono considerati apparecchi gessati i collari non rimovibili dall'assicurato e limitatamente alle lesioni comportanti fratture e/o lussazioni i bendaggi con fasciature elastiche (es. Tensoplast). |
| Beneficiario | Eredi dell'assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Compagnia deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte. |
| Documentazione sanitaria | Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale. |
| Ebbrezza alcolica | Condizione conseguente all'assunzione di alcol, in cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative. |
| Farmaci psicotropi | Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo. |
| Franchigia | Importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale. |
| Indennizzo | Somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall'assicurato. |
| Infortunio | Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo. |
| Intervento chirurgico | Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di pronto soccorso. |
| Invalità Permanente da Infortunio | Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. |
| Istituto di cura | Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche. |
| Malattia | Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio. |
| Malattia mentale e/o disabilità mentale | Ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settore V° della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione - ICD - 10 dell'organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco riportato in allegato). |
| Psicofarmaci | Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale. |
| Ricovero | Degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria. |
| Sforzo | Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di forza lavorativi dell'assicurato. |

CONDIZIONI GENERALI

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicurazione vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i **solli conducenti autorizzati**, così come identificati ai sensi dell'art. 0.13 - Conducenti autorizzati - Uso del veicolo e nel numero indicato sulla scheda di polizza nella sezione "Conducenti autorizzati," dei veicoli indicati in polizza nell'elenco veicoli assicurati, nei limiti delle somme assicurate (art. 4.6) quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli e/o merci trasportate o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il viaggio.

Sono altresì compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da:

- stato di malore o incoscienza;
- imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- affissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

Art. 4.2 – Delimitazioni ed esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- c) avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza alcolica;
 - b) derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;
 - c) derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;
 - d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;
 - e) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
 - f) delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio;
 - g) da ernie o conseguenze di sforzi in genere,
 - h) da infarti;
 - i) avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni,
 - j) da proprie provocazioni od azioni delittuose;
 - k) derivanti da:
 - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato;
 - l) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
 - m) derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici.
- L'assicurazione non è inoltre operante:
- n) se il conducente è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti;
 - o) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza;
 - p) per le persone che usano il veicolo arbitrariamente, o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

Art. 4.3 – Rinuncia della Compagnia all'azione di rivalsa

In caso di infortunio, la Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art.1916 del Codice Civile.

Art. 4.4 – Persone non assicurabili

Premesso che la Compagnia, qualora al momento della stipulazione della polizza, fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol – stupefacenti – allucinogeni – psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico), da sieropositività HIV, non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione, resta precisato che, al manifestarsi di tali condizioni nel corso del contratto, l'Assicurazione stessa cessa contestualmente – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato – a norma dell'art. 1898 del Codice Civile, senza obbligo della Compagnia di corrispondere l'eventuale indennizzo.

In caso di cessazione dell'Assicurazione in corso, la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione della stessa, la parte di premio, al netto delle imposte già pagate e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.

Art. 4.5 – Esonero infermità mutilazioni e difetti fisici

Fermo quanto previsto dall'art. 4.4 – Persone non assicurabili, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare difetti fisici, malattie croniche o che comportino l'assunzione di una terapia farmacologica continuativa, menomazioni o subito infortuni con residue gravi invalidità permanenti di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

In caso di infortunio, resta espressamente confermato quanto previsto dall'art. 4.8 – Criteri di indennizzabilità.

Art. 4.6 – Veicoli e Somme assicurate

Premesso che i Conducenti autorizzati, di cui all'art. 0.13, sono coperti contro gli infortuni esclusivamente quando si trovino alla guida dei seguenti veicoli:

- Autovetture uso proprio;
- Autocarri di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 t;
- Motocarri;
- Motocicli;
- Ciclomotori,

le somme assicurate sono quelle qui di seguito riportate.

| Garanzie | Somme Assicurate | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Tipologia di Veicolo | | |
| | Autovetture ad uso proprio | Autocarri di peso non superiore a 3,5 t e Motocarri | Motocicli e Ciclomotori |
| Morte da infortunio | € 100.000,00 | € 70.000,00 | € 30.000,00 |
| Invalità Permanente da infortunio | € 100.000,00 | € 70.000,00 | € 30.000,00 |
| Diaria da ricovero da infortunio | € 26,00 | | |
| + Diaria da immobilizzazione | € 13,00 | | |
| Spese di cura da infortunio | € 1.000,00 | | |

L'assicurazione è prestata in due formulazioni: A) e B).

Formula A)

Con questa formulazione,

- qualora sia assicurato un Conducente titolare e un eventuale sostituto (Forma 1+1), le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero;
- qualora siano assicurati due Conducenti titolari e due eventuali sostituti (Forma 2+2), **le suindicate somme assicurate per Morte e per Invalidità Permanente sono da intendersi operanti al 50% per ciascun Conducente autorizzato;**

Formula B)

Con questa formulazione, le somme assicurate suindicate sono da intendersi operanti per intero per ciascun Conducente autorizzato.

Qualora il Conducente del veicolo risultasse indennizzabile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 2.100.000.

Art. 4.7 – Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La garanzia è estesa ai Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C. per il veicolo assicurato.

Art. 4.8 – Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall'art. 4.10 – Invalidità Permanente nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente (ex tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)" le percentuali previste nella "Tabella per accertamento del grado di invalidità permanente", sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

Art. 4.9 – Caso di morte

1) Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.**

2) Morte presunta

Quando l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice Civile, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. **Se dopo il pagamento dell'indennizzo, è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.**

Art. 4.10 – Invalidità Permanente

e) L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza – **entro due anni dal giorno dell'infortunio denunciato;**

f) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;

g) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo per invalidità permanente viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella successiva "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente" (ex Tabella INAIL, Allegato N°1 DPR 30 giugno 1965 n.1124);

h) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

i) nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

j) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

k) nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;

l) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

m) Il grado di invalidità viene stabilito al momento in cui le condizioni fisiche dell'Assicurato sono divenute permanentemente irreversibili; in caso di controversia vale l'art. 4.15 – Controversie – Arbitrato irrituale.

n) **Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.** Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato offerto in misura determinata ma non ancora liquidato, la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato l'importo offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE

(ex Tabella INAIL, Allegato N° 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)

| valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale: | | | |
|---|-------------|----|---|
| DESCRIZIONE | PERCENTUALI | | |
| | D | = | S |
| Della facoltà uditiva monolaterale | | 15 | |
| Della facoltà uditiva bilaterale | | 60 | |
| Della facoltà visiva di un occhio | | 35 | |

| valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale: | | | |
|---|-------------|----|----|
| DESCRIZIONE | PERCENTUALI | | |
| | D | = | S |
| Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi. | | 40 | |
| Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale) | | 8 | |
| Della pervietà di entrambe le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale) | | 18 | |
| Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | | | |
| a) Con possibilità di applicazione di protesi efficace | | 11 | |
| b) Senza possibilità di applicazione di protesi efficace | | 30 | |
| Di un rene con integrità del rene superstite | | 25 | |
| Della milza senza alterazioni della crasi ematica | | 15 | |
| Di un testicolo (non si corrisponde indennità) | | 0 | |
| Dell'integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio) | | 5 | |
| Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | | 40 |
| Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40 | | 30 |
| Di un braccio: | | | |
| a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | | 75 |
| b) per amputazione al terzo superiore | 80 | | 70 |
| Di un braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75 | | 65 |
| Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70 | | 60 |
| Di tutte le dita della mano | 65 | | 55 |
| Del pollice e del primo metacarpo | 35 | | 30 |
| Del pollice | 28 | | 23 |
| Dell'indice | 15 | | 13 |
| Del medio | | 12 | |
| Dell'anulare | | 8 | |
| Del mignolo | | 12 | |
| Della falange ungueale del pollice | 15 | | 12 |
| Della falange ungueale dell'indice | 7 | | 6 |
| Della falange ungueale del medio | | 5 | |
| Della falange ungueale dell'anulare | | 3 | |
| Della falange ungueale del mignolo | | 5 | |
| Delle due ultime falangi dell'indice | 11 | | 9 |
| Delle due ultime falangi del medio | | 8 | |
| Delle due ultime falangi dell'anulare | | 6 | |
| Delle due ultime falangi del mignolo | | 8 | |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°: | | | |
| a) in semipronazione | 30 | | 25 |
| b) in pronazione | 35 | | 30 |
| c) in supinazione | 45 | | 40 |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | | 20 |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi | 55 | | 50 |
| Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi: | | | |
| a) in semipronazione | 40 | | 35 |
| b) in pronazione | 45 | | 40 |
| c) in supinazione | 55 | | 50 |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | | 30 |
| Della funzionalità dell'articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea | 18 | | 15 |
| Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | | | |
| a) in semipronazione | 22 | | 18 |
| b) in pronazione | 25 | | 22 |
| c) in supinazione | 35 | | 30 |
| Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole | | 45 | |
| Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | | 80 | |
| Di una coscia in qualsiasi altro punto | | 70 | |
| Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 65 | |
| Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 55 | |
| Di una gamba al terzo inferiore o di un piede | | 50 | |
| Dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | | 30 | |
| Dell'alluce e corrispondente metatarso | | 16 | |

| valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale: | | | |
|---|-------------|----|---|
| DESCRIZIONE | PERCENTUALI | | |
| | D | = | S |
| Del solo alluce | | 7 | |
| Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | | 3 | |
| Della funzionalità dell'articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea) | | 35 | |
| Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto) | | 20 | |
| Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | | 11 | |

| valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva: | | | |
|---|---------------|---|---|
| Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
| 1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0 | 35% | 65% |

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo;
- In caso di afachia monolaterale:

| | |
|--|-------------|
| | Percentuali |
| a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
| b) con visus corretto di 7/10 | 18% |
| c) con visus corretto di 6/10 | 21% |
| d) con visus corretto di 5/10 | 24% |
| e) con visus corretto di 4/10 | 28% |
| f) con visus corretto di 3/10 | 32% |
| g) con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% |
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
- In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

Art. 4.11 - Franchigia Invalidità Permanente modulata

La somma assicurata per l'invalidità permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale.

Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali indicate nella tabella che segue.

| % I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE | % I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE | % I.P. ACCERTATA | % I.P. DA LIQUIDARE |
|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 0 | 25 | 25 | 48 | 48 |
| 2 | 0 | 26 | 26 | 49 | 49 |
| 3 | 0 | 27 | 27 | 50 | 50 |
| 4 | 1 | 28 | 28 | 51 | 51 |
| 5 | 2 | 29 | 29 | 52 | 52 |
| 6 | 3 | 30 | 30 | 53 | 53 |
| 7 | 4 | 31 | 31 | 54 | 54 |
| 8 | 5 | 32 | 32 | 55 | 55 |
| 9 | 6 | 33 | 33 | 56 | 56 |
| 10 | 7 | 34 | 34 | 57 | 57 |
| 11 | 8 | 35 | 35 | 58 | 58 |
| 12 | 9 | 36 | 36 | 59 | 59 |
| 13 | 10 | 37 | 37 | 60 | 60 |
| 14 | 11 | 38 | 38 | 61 | 61 |
| 15 | 12 | 39 | 39 | 62 | 62 |
| 16 | 13 | 40 | 40 | 63 | 63 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|-------------|------------|
| 17 | 14 | 41 | 41 | 64 | 64 |
| 18 | 15 | 42 | 42 | 65 | 65 |
| 19 | 16 | 43 | 43 | 66 | 66 |
| 20 | 17 | 44 | 44 | 67 | 67 |
| 21 | 21 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 22 | 22 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 23 | 23 | 47 | 47 | da 70 a 100 | 100 |
| 24 | 24 | | | | |

Art. 4.12 - Diaria da ricovero da infortunio

La Compagnia corrisponde la diaria pattuita in € 26,00 a seguito di ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura, conseguente a infortunio indennizzabile a termini di polizza, per ciascun giorno di degenza e per la durata massima di 300 (trecento) giorni.

Ai fini liquidativi il giorno di entrata e di dimissione dall'Istituto di cura vengono considerati un giorno di ricovero. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).

La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con **apparecchio gessato**. La presente estensione è prestata per la **somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 100 (cento) giorni** successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della sua rimozione.

Art. 4.13 - Rimborso spese di cura da infortunio

Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura, la Compagnia rimborserà le relative spese documentate **sino alla concorrenza di € 1.000,00**.

Sono escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica.

Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione dell'originale delle ricevute quietanzate, tenendo conto dei seguenti limiti:

- la retta di degenza è indennizzabile **sino alla concorrenza di € 100,00 al giorno**;
- le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsabili **sino alla concorrenza di € 300,00**.

Qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.

Art. 4.14 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro

L'Assicurato/Contraente o i suoi aventi diritto devono:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguendone le prescrizioni ed evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;
- darne avviso all'Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). La denuncia deve indicare luogo, giorno, ora e modalità dell'infortunio ed essere corredata di certificato medico. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari o aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Compagnia) che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso. L'inadempimento doloso a tale obbligo comporta la perdita dei benefici dell'assicurazione o la riduzione dell'indennizzo in proporzione al pregiudizio arrecato alla Compagnia. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 4.15 - Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 4.8 delle presenti Norme, possono essere demandate per iscritto dalle Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 4.16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione necessaria e concordato l'indennizzo, la Compagnia si impegna a provvedere al **pagamento entro 30 giorni**.

ALLEGATO:

"CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI. DECIMA REVISIONE - ICD - 10 DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI"

Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici:

Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati.

Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive:

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive.

Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti:

Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; Disturbi schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata.

Disturbi dell'umore [affettivi]:

Episodio maniaco; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]; Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo; Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato.

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi:

Disturbi ansioso-fobici; Altri disturbi d'ansia; Disturbo ossessivo-compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento; Disturbi dissociativi [di conversione]; Disturbi somatoformi; Altri disturbi nevrotici.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici:

Disturbi dell'alimentazione; Disturbi del sonno non organici; Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica; Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici.

Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto:

Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale; Disturbi delle abitudini e degli impulsi; Disturbi dell'identità sessuale; Disturbo della preferenza sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale; Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto; Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto.

Ritardo mentale:

Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale di altro tipo; Ritardo mentale non specificato.

Disturbi dello sviluppo psicologico:

Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato.

Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza:

Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia; Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbi a tipo tic; Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbo mentale non specificato; Disturbo mentale S.A.I.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it
e-mail-pec: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind.,
Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031